



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 2/2019

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 28 maggio 2019

*Si assegna il numero **18**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2019***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'art.2 della l.r. 2/2019)

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 2 (Norme in materia di distretti turistici regionali, "zone a burocrazia zero" e nautica da diporto. Modifiche alla l.r. 8/2008) è abrogata.

2. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 2/2019 è così sostituita: "e) presa d'atto da parte della Giunta regionale".

Art. 2

(Modifica all'art. 6 della l.r. 2/2019)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 2 (Norme in materia di distretti turistici regionali, "zone a burocrazia zero" e nautica da diporto. Modifiche alla l.r. 8/2008) sono aggiunte le seguenti parole "nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della disciplina statale di settore in tema di sicurezza della navigazione e sicurezza portuale".

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 31 Maggio 2019

IL PRESIDENTE